Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 115**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 8 maggio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(3294)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. **405**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Genova-Pra.

N. 405. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Genova-Pra viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 157. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. **406**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Istituto Missionarie del Buon Maestro », con sede in Catania.

N. 406. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di religione, denominata « Istituto Missionarie del Buon Maestro », con sede in Catania (costituita civilmente con atto pubblico 19 febbraio 1963, n. 124.491 di rep. a rogito Eusebio Mirone, notaio in Catania, ed eretta canonicamente con decreto 19 aprile 1963 di quell'Arcivescovo) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 155. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1965, n. **407**.
Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale cappellani militari d'Italia in congedo, con sede in Roma.

N. 407. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo testo degli articoli 12, 16 e 18 dello statuto dell'Associazione nazionale cappellani militari d'Italia in congedo, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **408**.
Erezione in ente morale della Fondazione « Agostino Bancheri e Bernardo Francesco De Zerega », con sede in Genova.

N. 408. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Agostino Bancheri e Bernardo Francesco De Zerega », con sede in Genova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1965, n. 409.

Autorizzazione all'Università degli studi di Messina ad acquistare due appezzamenti di terreno.

N. 409. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Messina viene autorizzata ad acquistare dalla signora Maria Pasqua e dal signor Michele Calamarà due appezzamenti di terreno di ha. 2.06.62 siti nel villaggio Faro Superiore del comune di Messina, contrada Cariddi, al prezzo complessivo di L. 44.397.650, alle condizioni e modalità stabilite nel contratto preliminare di compravendita stipulato in data 30 aprile 1964.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 159. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1965.

Consolidamento dell'abitato del comune di Cervicati (Cosenza), ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Cervicati, minacciato da movimento franoso;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 160 in data 26 febbraio 1964;

Decreta:

L'abitato di Cervicati, in provincia di Cosenza, è da consolidare a cura e spese dello Stato, a' termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1965

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1965
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 345

(3186)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1965.

Consolidamento dell'abitato della frazione San Todaro, del comune di Nardodipace (Catanzaro), ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di San Todaro, frazione del comune di Nardodipace, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 654, emesso nell'adunanza del 23 luglio 1964;

Decreta:

L'abitato di San Todaro è ammesso al beneficio del consolidamento, a' termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1965

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1965
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 113

(3187)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1965.

Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, numero 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state approvate modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione medesima;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1963, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'associazione;

Vista la lettera del 15 dicembre 1964, con la quale il dott. Nicola De Pamphilis ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Consiglio di amministrazione dell'associazione in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.).

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Nicola De Pamphilis;

Vista la lettera n. 3584 del 15 dicembre 1964, con la quale la C.I.S.L. ha designato il proprio rappresentante;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Paolo Bellandi è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria ed in sostituzione del dott. Nicola De Pamphilis.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1965
Registro n. 5 Lavoro e previdenza soc., foglio n. 212. — MAUCERI

(3203)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea sita nel comune di Mondragone.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 agosto 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea sita nel comune di Mondragone;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Mondragone (Caserta);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore. a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè costituisce un complesso di cose immobili e di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali godibili dalla via Domitiana, anch'essa compresa nel vincolo;

Decreta:

La zona litoranea sita nel territorio del comune di Mondragone (Caserta) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa tra il mare e la Strada statale n. 7 (via Domitiana) anch'essa compresa nel vincolo, a partire dal confine del comune di Sessa Aurunca fino al confine del comune di Castelvolturno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Mondragone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 febbraio 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caserta

Verbale n. 6 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno venti del mese di agosto alle ore 11, nei locali dell'Amministrazione provinciale di Caserta si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

(*Omissis*).

Il presidente fa dare lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità. Lo stesso fa dare lettura dell'ordine del giorno che reca:

(*Omissis*).

2) MONDRAGONE: proposta di vincolo sulla zona litoranea;
3) CASTELVOLTURNO: proposta di vincolo sulla zona litoranea;

(*Omissis*).

Il presidente pone in discussione il secondo e terzo punto dell'ordine del giorno:

Il prof. Pacini, avuta la parola dal presidente, illustra come per il precedente argomento, i caratteri generali del vincolo che si vorrebbe apporre alla zona costiera di Mondragone e Castelvolturno

Dopo l'esposizione del prof. Pacini prende la parola il direttore dell'Ente provinciale turismo dott. Ragni precisando immediatamente che il parere dell'Ente da lui rappresentato è senz'altro favorevole, trattandosi di vincolo generico.

Si dichiara anche favorevole il commissario prefettizio di Mondragone, mentre esprime delle riserve il sindaco di Castelvolturno.

Il prof. Pacini, udite le dichiarazioni dei vari componenti riprende la parola onde chiarire meglio le disposizioni di legge e la portata della delibera che la Commissione sta per adottare.

La Commissione, dopo gli ulteriori chiarimenti e precisazioni, decide all'unanimità di porre il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, comma quarto, art. 1, sulla zona litoranea dei comuni di Mondragone e Castelvolturno partendo dal confine di Sessa Aurunca per tutta l'estensione dei comuni di Mondragone e Castelvolturno fino al confine con il comune di Giugliano, per una profondità fino alla sede stradale della Domitiana perchè detti immobili costituiscono bellezze panoramiche considerate come quadri naturali godibili dalla pubblica strada via Domitiana anche essa sottoposta a vincolo.

La Commissione, però, raccomanda alla Soprintendenza di redigere, nel più breve tempo possibile e di intesa con i Comuni interessati, i relativi piani paesistici.

Alle ore 13,30 il presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale.

Il presidente: VENOSTA

Il segretario: DONATO

(3131)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1965.

Sostituzione di un componente la Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 49, comma terzo, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, che prevede la costituzione della Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1954, con il quale sono nominati i componenti della Commissione di cui sopra;

Vista la nota n. 3777 del 4 marzo 1965, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha chiesto la sostituzione in seno alla Commissione suddetta del sig. Claudio Cruciani, dimissionario, con il rag. Filippo Tealdi;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione predetta;

Decreta:

Il rag. Filippo Tealdi è chiamato a far parte della Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione del sig. Claudio Cruciani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(3097)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Acetilpirina » compresse della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Polli, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3954/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 febbraio 1962 con il quale veniva registrata al n. 19524 la specialità medicinale « Acetilpirina » compresse a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Polli, con sede in Milano, via A. Mario, 47, prodotta nell'officina propria;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione della specialità medicinale suddetta non corrisponde a quella dichiarata, (infatti è risultato che nei tubetti, in luogo di compresse di anidride acetilsalicilica, è contenuta una massa di colore bianco in cui si rileva la presenza dei prodotti di decomposizione dell'acido acetilsalicilico: la specialità è risultata quindi in stato di profonda ed evidente alterazione) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Acetilpirina » compresse, registrata al n. 19524 con decreto in data 13 febbraio 1962 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Polli di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(3166)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Calcificans » fiale da 5 cc. della ditta Seafarmaco, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 3956/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 dicembre 1950, con il quale veniva registrato al n. 4243 la specialità medicinale « Calcificans » nella preparazione fiale da 5 cc. per via intramuscolare o endovenosa a nome della Seafarmaco, con sede in Torino, via Mercanti, 18, prodotto nella officina propria;

Considerato che da un controllo eseguito poichè nelle fiale in esame è stata rilevata la presenza di sostanze pirogene, la composizione della specialità medicinale suddetta è risultata non corrispondente al dichiarato, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calcificans » nella preparazione fiale da 5 cc. per uso intramuscolare o endovenoso registrato al n. 4243 con decreto in data 7 dicembre 1950 a nome della ditta Seafarmaco di Torino.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(3164)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Eldenina » sciroppo flacone da gr. 200 della ditta Sinfa, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3951/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 19 luglio 1952, con il quale veniva registrata al n. 6771 la specialità medicinale « Eldenina » sciroppo flacone da gr. 200 a nome della ditta Sinfa, con sede in Milano, via Lazzaro Palazzi, n. 21, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito, poichè si è riscontrato il 30,4% in meno di fosforo totale ed il 23,7% in meno di residuo alla calcinazione (rispetto al calcolato per la composizione dichiarata), la composizione della specialità medicinale suddetta è risultata non corrispondente a quella dichiarata, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eldenina » sciroppo flacone da gr. 200, registrata al n. 6771 con decreto in data 19 luglio 1952 a nome della ditta Sinfa di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano, è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(3169)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1965.

Sostituzione di un componente della Commissione per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, concernente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'ENEL;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e il commercio in data 3 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 325 del 16 dicembre 1963, concernente la costituzione della Commissione prevista dal n. 5 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e istituita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'ENEL;

Viste le dimissioni da membro della Commissione predetta presentate dal prof. Filippo Neri;

Ritenuto che si rende necessario procedere all'accettazione delle dimissioni anzidette ed alla nomina di altro componente in seno alla Commissione in sostituzione del prof. Filippo Neri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni del prof. Filippo Neri da membro della Commissione per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'ENEL costituita con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio in data 3 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 325 del 16 dicembre 1963.

Art. 2.

Il dott. ing. Luigi Fortini è chiamato, in qualità di membro, a far parte della Commissione di cui all'art. 1 del presente decreto, in sostituzione del prof. Filippo Neri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(3204)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1965.

Approvazione del modello « A/1 » del registro cronologico per gli atti di notificazione delle ingiunzioni dell'Ufficio del registro relative alla riscossione coattiva dei canoni di abbonamento alla radio ed alla televisione.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1962, che approva i modelli dei registri degli ufficiali giudiziari;

Ritenuto che l'introduzione del sistema meccanografico per il servizio di notificazione delle ingiunzioni a richiesta dell'Ufficio del registro di Torino per la riscossione coattiva dei canoni di abbonamento alla radio ed alla televisione rende necessario l'uso di apposito modello del registro cronologico mod. *A*, adeguato alle particolari esigenze dello speciale sistema;

Visto l'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1129, modificato dall'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

E' approvato l'annesso modello « A/1 » del registro cronologico per gli atti di notificazione delle ingiunzioni dell'Ufficio del registro relative alla riscossione coattiva dei canoni di abbonamento alla radio ed alla televisione.

Roma, addì 28 aprile 1965

Il Ministro: REALE

MOD. A/1
(Decreto ministeriale 28 aprile 1965)
(formato cm. 40 × 38)

(1) . . . .

REGISTRO CRONOLOGICO

PER GLI ATTI DI NOTIFICAZIONE DELLE INGIUNZIONI DELL'UFFICIO DEL REGISTRO RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CANONI DI ABBONAMENTO ALLA RADIO ED ALLA TELEVISIONE

ANNO 19...

(1) Indicazione dell'Ufficio giudiziario.

Registro cronologico Mod A/1
(formato cm 40 × 38)

Natura dell'atto **INGIUNZIONE**

Data richiesta . . . .

Numero cronologico	Richiedente n. di ruolo	Data di notificazione	DESTINATARIO	Località ove l'atto deve essere notificato		Diritti ed indennità prenotati a debito e tassa erariale			*Annotazioni* (Indicare se la notificazione è stata compiuta dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante
				Comune	Provincia	Diritto fisso postale	Diritti vari	Erario	

(3125)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1965.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca A. Grasso & Figlio, società per azioni, con sede in Torino, e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario della Banca A. Grasso & Figlio, società per azioni, con sede in Torino, data la precarietà della situazione, conseguente a perdite patrimoniali di eccezionale gravità, ha chiesto la messa in liquidazione dell'azienda stessa a mente dell'art. 67 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, data l'impossibilità da parte della Banca di fronteggiare richieste di ritiro di depositi alla scadenza del termine improrogabile (8 maggio 1965) della sospensione dei pagamenti delle passività di qualsiasi genere, deliberata da detto commissario a' sensi dell'art. 63 del ridetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca A. Grasso & Figlio, società per azioni, con sede in Torino, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(3266)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1965.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 5 marzo 1965, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1965 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di maggio 1965 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentomiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 26 maggio 1965.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1965
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 267. — VENTURA SIGNORETTI

(3269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « *Pontetti Sanseverino* », *con sede in Napoli*

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 aprile 1965 i poteri conferiti all'avv. Marco Bozzari, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 4 agosto 1965.

(3142)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Agricola fra coltivatori diretti - Treporti », con sede in Venezia-Treporti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 aprile 1965, i poteri conferiti all'avv. Arrigo Lanzara, commissario governativo della Società cooperativa « Agricola fra coltivatori diretti - Treporti », con sede in Venezia Treporti, sono stati prorogati fino all'11 novembre 1965.

(3217)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del canale Lunense, con sede in Sarzana (La Spezia)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10457 in data 29 aprile 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del canale Lunense, con sede in Sarzana (La Spezia), deliberato dal commissario straordinario in data 24 luglio 1963 e 16 febbraio 1965.

(3224)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Alta Valle del Tirino, con sede in Capestrano (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10653 in data 29 aprile 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Alta Valle del Tirino, con sede in Capestrano (L'Aquila), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 8 agosto 1963.

(3227)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi del 7 maggio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,56	624,75	624,725	624,74	624,70	624,74	624,73	624,75	624,74	624,75
$ Can.	578,69	578,75	578,90	578,60	578 —	578,80	578,68	578,75	578,80	578,80
Fr. Sv.	143,74	143,72	143,71	143,72	143,73	143,74	143,71	143,74	143,74	143,74
Kr. D.	90,39	90,38	90,41	90,37	90,73	90,38	90,38	90,40	90,38	90,37
Kr. N.	87,40	87,39	87,40	87,38	87,40	87,39	87,3875	87,40	87,39	87,38
Kr. Sv.	121,11	121,07	121,05	121,06	121,10	121,11	121,08	121,12	121,11	121,09
Fol.	173,49	173,66	173,62	173,66	173,60	173,54	173,67	173,50	173,54	173,66
Fr. B.	12,58	12,59	12,5910	12,5880	12,585	12,59	12,5895	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,46	127,47	127,46	127,455	127,43	127,46	127,45	127,45	127,46	127,47
Lst.	1748,40	1748,30	1748,25	1748,30	1748 —	1748,45	1748,25	1748,50	1748,45	1748,25
Dm. occ.	157,02	156,95	156,97	156,935	156,90	157 —	156,945	157,02	157 —	156,98
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,185	24,15	24,18	24,1855	24,18	24,18	24,19
Escudo Port.	21,79	21,79	21,80	21,795	21,80	21,79	21,8025	21,79	21,79	21,79

Media dei titoli del 7 maggio 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,225
Redimibile 3,50 % 1934	98,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,735
1 Dollaro canadese	578,64
1 Franco svizzero	143,715
1 Corona danese	90,375
1 Corona norvegese	87,384
1 Corona svedese	121,07
1 Fiorino olandese	173,665
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,452
1 Lira sterlina	1748,275
1 Marco germanico	156,94
1 Scellino austriaco	24,185
1 Escudo Port.	21,799

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Scuola media statale « L. Antonelli » di Pescara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pescara numero 213/Div. P del 24 febbraio 1965, il preside pro-tempore della Scuola media statale « L. Antonelli » di Pescara è autorizzato ad accettare, in nome e per conto della Cassa scolastica, la somma di L. 1.000.000 (un milione) in buoni novennali del Tesoro versata dal sig. Achille Orsini per l'istituzione di un premio di studio annuale da intitolarsi al nome di « Maria Letizia Orsini ».

(3205)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze)

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1965, n. 1359, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3218)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Banca A. Grasso & Figlio, società per azioni, con sede in Torino.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in pari data che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca A. Grasso & Figlio, società per azioni, con sede in Torino, e che pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il prof. dott. Pietro Piccatti è nominato commissario liquidatore ed i signori comm. Mario Sassi, prof. dott. Rinaldo Monchiotto, dott. Antonio Nicco, dott. Vitaliano De Gennaro e avv. Federico Gamma sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca A. Grasso & Figlio - Società per azioni, con sede in Torino, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1965

Il Governatore: CARLI

(3267)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249;
Visto il decreto reale 30 maggio 1932, n. 680;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Considerato che alla data odierna nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri del Genio civile vi sono numero dodici vacanze;
Che, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del precitato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, è facoltà dell'Amministrazione di mettere a concorso, oltre i posti come sopra disponibili, anche quelli che si renderanno vacanti nel semestre successivo alla data di pubblicazione del presente bando per il collocamento a riposo d'ufficio di impiegati delle qualifiche superiori all'iniziale;
Che alle date del 1° marzo 1965 e del 1° maggio 1965, saranno collocati a riposo d'ufficio rispettivamente un ragioniere capo ed un ragioniere principale del ruolo in questione;
Ritenuto che, per l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze del servizio, e opportuno avvalersi della predetta facoltà e che pertanto occorre bandire un concorso pubblico per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Genio civile.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di abilitazione del corso superiore dell'Istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria);
b) diploma di licenza rilasciato dagli Istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termini degli attuali ordinamenti scolastici;
c) diploma di Istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.
Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, succitato, anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano, qualifica non inferiore a quella di archivista e siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto;
6) avere il godimento dei diritti politici;
7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;
f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;
i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplcita dichiarazone di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni:
m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.
Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e constateranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori sarano invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, per gli invalidi e mutilati civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indizione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici conessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1965
Registro n. 15, *foglio n.* 269

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) *nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;*

2) principi di economia politica e di scienza delle finanze;

3) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 27 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a numero quattordici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3).

c) di non aver condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .(5);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non es-

sere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi delcl'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . .(7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

1) Di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinaza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio o di mutilato o invalido civile, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio; libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i *figli dei mutilati e degli invalidi* per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono.

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

(2735)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a centodieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1964.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Visto il proprio decreto 11 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1964, registro n. 7, foglio n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 4 settembre 1964, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centodieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella *C*, annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628;
Viste le designazioni effettuate dal Presidente della Corte dei conti e dal Ministero della pubblica istruzione, per la nomina, rispettivamente del presidente della Commissione e dei due membri docenti universitari;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a centodieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:
Barone dott. Nicola, consigliere della Corte dei conti.

Membri:
Zaccaria prof. Giovanni, libero docente di contabilità di Stato nell'Università di Roma;
Pace prof. Carlo, libero docente di economia politica nell'Università di Roma;
Mastrovito dott. Francesco, ispettore generale;
Mazzola dott. Annibale, direttore capo U.L.M.O.

Segretario:
Sapienza dott. Concetto, direttore del ruolo degli U.L.M.O.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1965
Registro n. 5, *foglio n.* 385

(3196)

Istituzione di nuove sedi di esame del concorso a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1964.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1964, registro n. 3, foglio n. 84, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139, del 9 giugno 1964, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628;
Considerata la opportunità di istituire, per le prove scritte del concorso predetto, altre sedi di esame, oltre quella di Roma, dato l'elevato numero dei candidati al concorso stesso;

Decreta:

Le prove scritte di esame del concorso a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1964, registro n. 3, foglio n. 84, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 9 giugno 1964, avranno luogo oltre che in Roma, come già previsto dall'art. 3 di detto decreto, in Bologna e Bari nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
I candidati saranno assegnati alle sedi di esame in relazione al domicilio indicato nella domanda a suo tempo prodotta per l'ammissione al concorso, e precisamente:

alla sede di esame di Bologna, i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte delle Regioni del Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzi, Molise e Toscana;

alla sede di esame di Roma, i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte delle Regioni del Lazio, Campania (provincia di Napoli e Caserta) e Sardegna;

alla sede di esame di Bari, i candidati che risultino domiciliati in Comuni facenti parte delle Regioni della Campania (provincia di Benevento, Avellino e Salerno), Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il diario delle prove scritte verrà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1965
Registro n. 5, *foglio n.* 386

(3197)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice perito tecnico industriale in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice perito tecnico industriale in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28 del 2 febbraio 1965, avranno luogo nei giorni 24, 25, 26 e 27 maggio 1965, con inizio alle ore 8, presso il Distaccamento della Marina militare, via Filippo Corridoni n. 18, Roma.

La prova facoltativa di lingue estere avrà luogo il giorno 28 maggio 1965, alle ore 8, presso il Dopolavoro della Marina militare, lungotevere delle Armi n. 20, Roma.

(3234)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti in data 14 gennaio 1965 entrambi numeri 7800/65, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle concorrenti risultate vincitrici nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Vista la nota n. 1226 del 12 aprile 1965, con la quale il comune di Casalvelino ha comunicato che la ostetrica Mansi Teresa assegnataria di quella condotta, non ha assunto servizio nel perentorio termine di quindici giorni assegnati;

Ritenuto doversi procedere all'assegnazione della condotta ostetrica del comune di Casalvelino tenendo presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Mansi Teresa;

Considerato che l'ostetrica Spadafora Anna Maria, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Spadafora Anna Maria, per i motivi di cui in premessa, è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Casalvelino.

Il sindaco del predetto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ai sensi di legge.

Salerno, addì 30 aprile 1965

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(3263)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 208 datato 8 febbraio 1963, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1962;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Cagliari, nonchè le proposte formulate dall'Ordine dei veterinari e dai Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Tuveri dott. Mariano, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Cagliari;

Costa dott. Antonio, veterinario provinciale di Viterbo;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'Istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Corticelli prof. Bruno, direttore della Clinica medica veterinaria dell'Università di Sassari;

Maresu dott. Giovanni, veterinario condotto.

Il dott. Guglielmo Crescenzo, consigliere di terza classe del Ministero della sanità, esplica le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nello albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Cagliari e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 27 aprile 1965

Il Veterinario provinciale

(3153)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.